



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 098530212 e fax 09853963 –

N° 35 Registro deliberazioni

Del 05 ottobre 2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO – REP. N° 9/2011 –
SERVIZI : GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO IGIENE AMBIENTALE – DURATA BIENNALE,
VALORE DELL'APPALTO IN RAPPORTO ANNUO NETTO DI € 553.563,98, COMPRESI GLI
ONERI DI SICUREZZA DI € 9.959,77.

L'anno duemilaundici il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, informalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MELE BARBARA	SINDACO	SI	
MADEO EUGENIO	VICE SINDACO	SI	
SANGINETO CONCETTA	ASSESSORE	SI	
DI SANTO EGIDIO PIETRO	ASSESSORE	SI	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa Daniela Tallarico

La Signora Mele Barbara, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta predisposta dal sig. Responsabile Area Tecnica LL.PP. Eustorgio geom. Gennaro, avente ad oggetto: "RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO – REP. N° 9/2011 – SERVIZI : GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO IGIENE AMBIENTALE – DURATA BIENNALE, VALORE DELL'APPALTO IN RAPPORTO ANNUO NETTO DI € 553.563,98, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA DI € 9.959,77"

RITENUTO la proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, I° comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, come approva, facendola propria la proposta predisposta dal sig. Responsabile Area Tecnica LL.PP. Eustorgio geom. Gennaro, avente ad oggetto: “RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO – REP. N° 9/2011 – SERVIZI : GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO IGIENE AMBIENTALE – DURATA BIENNALE, VALORE DELL’APPALTO IN RAPPORTO ANNUO NETTO DI € 553.563,98, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA DI € 9.959,77”,allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;**

ALLEGATO “A” (PROPOSTA)

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA (CS)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Risoluzione anticipata contratto appalto - Rep. n° 09/2011 – Servizi : “Gestione Servizio Integrato Igiene Ambientale – Durata Biennale, valore dell’appalto in rapporto annuo netto di €. 553.563,98, compresi gli oneri di sicurezza di €. 9.959,77.”

II RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. MANUTENTIVA

PREMESSO CHE:

- In data 23.03.2011 – Rep. n° 09/2011, fu stipulato il contratto di appalto per i servizi di: **“Gestione Servizio Integrato Igiene Ambientale – durata biennale**, con inizio effettuato sotto riserva di legge in data 01 marzo 2011 e conclusione il 28.02.2013, afferenti alla *raccolta (con modalità “porta a porta”), trasporto e smaltimento/recupero rifiuti indifferenziati, differenziati e assimilabili prodotti sul territorio comunale - servizi connessi (fornitura, lavaggio, disinfezione e manutenzione della necessaria attrezzatura) - spazzamento manuale stradale - gestione centro di raccolta per rifiuti differenziati*, regolarmente registrato in Belvedere Marittimo il 24.03.2010 al n° 93, serie 1, tra la il Comune di S.Nicola Arcella (CS) è l’impresa **GEO AMBIENTE Srl**, con sede in Belpasso (CT), C/da Fontana Murata, 11;
- Il contratto sopra citato, disciplina all’art. IV le modalità di risoluzione anticipata dello stesso in danno dell’appaltatore per inosservanza di disposizioni impartite dall’amministrazione già elencate e puntualmente specificate nell’art. III del stesso contratto;
- L’inosservanza predetta, è riportata tra i casi di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 (clausola di risoluzione espressa), nell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, già oggetto di gara di procedura aperta, aggiudicata all’appaltatore suddetto con l’accettazione preventiva (sottoscrizione a tergo di ogni pagina dell’intero testo del Cap. spec. Appalto di cui trattasi) e l’offerta economicamente più vantaggiosa formulata dal suddetto soggetto;

VISTO in particolare, l’istruttoria del responsabile del procedimento in cui è stato espresso il parere favorevole alla risoluzione anticipata del contratto di appalto di cui trattasi, salvo il risarcimento dei maggiori danni (da quantificarsi successivamente) e con incameramento della cauzione prestata (art. IX del contratto d’appalto);

CONSIDERATO CHE:

- ✚ Il servizio doveva iniziarsi il 01 marzo 2011, in modo di andare a regime progressivamente entro 60 giorni da tale inizio, come da disposizioni già impartite nel contratto di cui sopra;
- ✚ L’appaltatore è stato sollecitato ed invitato più volte verbalmente alla puntuale osservanza degli adempimenti contrattuali;
- ✚ Nonostante tutto ciò, a seguito di accertamenti, da parte dei dipendenti addetti al monitoraggio ed alle verifiche esterne dell’appalto suddetto, avvenuti con relativi sopralluoghi per un totali di 24, di cui 16 nel mese di agosto, n° 05 in settembre e n° 03 in ottobre fino alla data odierna, oltre a quelli compiuti dagli agenti di Polizia Municipale, per un totale di relazioni di servizio n° 07, sono state riscontrate a carico dell’impresa appaltatrice, le seguenti GRAVI INADEMPIENZE:
 - a) *Inottemperanza alle disposizioni contrattuali riferite alla fornitura dell’attrezzatura e degli automezzi ed all’impiego del personale* (di quest’ultimo, nonostante i solleciti, si è atteso inutilmente il completamento della documentazione attestante l’assunzione regolare del personale stagionale impiegato nel cantiere di questo ente nel periodo considerato), *non conformi all’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria, con conseguente disservizio per la mancata raccolta, a volte in modo totale ed altre in modo parziale, dei R.D. e R.S.U. sul territorio comunale e per tutte le tipologie di rifiuti;*
 - b) *Adozione di Ord.ze sindacali n° 18 del 16.08.2011 e n° 21 del 26.08.2011, contingibili ed urgenti in materia ambientale e sanitaria, per la bonifica immediata dei siti in emergenza sanitaria ed ambientale a causa delle mancanze di cui sopra;*
 - c) *Grave danno all’immagine al paese per le derivate conseguenze;*

- d) Disservizio nello spazzamento manuale delle strade e servizi connessi svolti solo in modo parziale;
- e) Inosservanza degli obblighi concernenti il personale assunto (per quello risultante in posizione regolare), per la mancata corresponsione dei salari dovuti (relativamente al mese di Luglio, Agosto e Settembre), per come risulta dalle richieste di blocco cautelativo pervenute rispettivamente dalla CGIL e da studio legale in data 1.10.2011;
- f) Inoltre, dai formulari depositati, si evince, contrariamente a quanto disposto nella parte II, art. 2, punto 4, lett. h, il miscelamento dei rifiuti nei R.S.U., a conseguenza della mancata raccolta dell'umido (con sistema porta a porta) non essendo stato trasportato alcun quantitativo nell'apposita discarica regionale. Lo stesso miscelamento, è avvenuto praticamente anche nel mese di Agosto (tranne i primi giorni) e di settembre, per le tipologia dei rifiuti di carta e cartone e multi materiale. E da precisare che il rispetto di detta prescrizione **è causa di rescissione del contratto in danno alla ditta aggiudicataria;**
- g) Cessione di credito a terzi avvenuto con atto notarile, non preventivamente autorizzato (rifiutato con comunicazione e notifica da parte di quest'ente successivamente – prot. n° 4335 del 09.09.2011);
- h) Sequestro dell'autorità giudiziaria del sito comunale di trasferta dei R.D. in loc. Vannefora, a seguito di arbitrario deposito di container e di conferimento di rifiuti (R.D. e R.S.U.), da parte dell'impresa appaltatrice, non autorizzati in quanto provenienti da altri Comuni;
- per le quali l'impresa appaltatrice era obbligata a termini contrattuali e di capitolato ad eseguire, in relazione alla offerta tecnica formulata dallo stesso appaltatore in sede di gara, che prevede rispetto al passato, servizi migliori in generale, tra cui:

- La raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, con il sistema del *porta a porta* su tutto il territorio comunale e l'eliminazione dei cassonetti stradali (difficili da gestire);
- La conseguente riduzione volumi dei rifiuti indifferenziati con benefici per l'ambiente ed abbattimento dei costi di smaltimento per il conferimento in discariche regionali a volte molto distanti da questo Comune;

✚ Sono state date contestuali comunicazioni di avvio procedimento di contestazione delle inadempienze sopra citate;

✚ Alla data odierna, non sono pervenute dall'appaltatore puntuali osservazioni nel merito di quanto riscontrato e contestato, ma solo giustificazioni generiche come la discontinuità dello smaltimento presso le discariche regionali, con ultima e recente richiesta di una "Proposta operativa di compensazione" per i disservizi di cui sopra, che però si ritiene vaga, contraddittoria e poca chiara, dalla quale non si comprende in pieno la locuzione "compensazione", visto che quest'ente non ha nulla da compensare in proposito, in quanto è il solo ad aver subito i danni di cui trattasi, imputabili a termine di contratto alla sola impresa appaltatrice per come espresso in precedenza;

CONSTATATO che lo scopo ed il fine del contratto d'appalto in essere non è stato finora raggiunto, a causa dell'insieme dell'inottemperanze che formano grave inadempimento da parte dell'appaltatore, e che per tale situazione verificatasi, l'appalto stesso, è senza dubbio svuotato dai suoi contenuti più essenziali, in applicazione dell'art. IV del contratto, in lettura coordinata con *la parte I - art. 15 e parte II - art. 2, punto 4, lett. h*, del Cap. Spec. Appalto, ritiene di invocare la **risoluzione anticipata del contratto con incameramento della cauzione prestata e salvo il risarcimento di maggiori danni;**

VISTO il D.Lgs/vo 267/2000;

Per questi motivi, propone alla G.M. di

DELIBERARE

1) DI PRENDERE ATTO:

✚ Della istruttoria favorevole del 04.10.2011 del RUP in merito alla risoluzione anticipata del contratto di appalto, relativo ai servizi di: " **Gestione Servizio Integrato Igiene Ambientale – durata biennale specificati in narrativa**, già contrattualizzati in data 23.03.2011 – Rep. n° 09/2011, appaltati **GEO AMBIENTE Srl**, con sede in Belpasso (CT), C/da Fontana Murata, 11;

✚ Dell'avvenute contestuali comunicazioni di avvio procedimento di contestazione delle inadempienze sopra citate;

- ✚ Che alla data odierna, non sono pervenute dall'appaltatore puntuali osservazioni nel merito di quanto riscontrato e contestato, ma solo giustificazioni generiche come la discontinuità dello smaltimento presso le discariche regionali, con ultima e recente richiesta di una “Proposta operativa di compensazione” per i disservizi di cui sopra, che però si ritiene vaga, contraddittoria e poca chiara, dalla quale non si comprende in pieno la locuzione “compensazione”, visto che quest’ente non ha nulla da compensare in proposito, in quanto è il solo ad aver subito i danni di cui trattasi, imputabili a termine di contratto alla sola impresa appaltatrice per come espresso in precedenza;
- 2) DI AUTORIZZARE, pertanto, la **risoluzione anticipata del contratto con incameramento della cauzione prestata e salvo il risarcimento di maggiori danni**, in applicazione degli artt. III e IV del contratto in lettura coordinata con la *parte I - art. 15 e parte II – art. 2, punto 4, lett. h*, del Cap. Spec. Appalto, in considerazione dell’insieme dell’inottemperanze che formano GRAVE INADEMPIMENTO da parte dell’appaltatore così come evidenziato in narrativa, che hanno anche causato emergenza ambientale e sanitaria, svuotando l’appalto in essere dei contenuti essenziali al miglioramento dei servizi offerti all’utenza per come stabilito nell’aggiudicato appalto;
- 3) DI INVIARE la presente al RUP e Responsabile Area Tecnica, per il prosieguo degli adempimenti di loro competenza.

S.Nicola Arcella, li 05.10.2011.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. MANUTENTIVA
f.to (Eustorgio geom. Gennaro)



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza

Area Tecnica LL.PP. Manutentiva

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 09853218 (centralino) e fax 0625496154 - e-mail areatecnica@comune.sannicolaarcella.cs.it

sito Internet: <http://www.comune.sannicolaarcella.cs.it>

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Risoluzione anticipata contratto appalto - Rep. n° 09/2011 – Servizi :“ “Gestione Servizio Integrato Igiene Ambientale – Durata Biennale, valore dell'appalto in rapporto annuo netto di €. 553.563,98, compresi gli oneri di sicurezza di €. 9.959,77.”

===== ASSEGNATA ALL'UFFICIO TECNICO =====

PARERE tecnico dell'Ufficio tecnico.

Vista la propria proposta del 05.10.2011, relativa all'oggetto;

Parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica.

Il Resp. Serv. Area Tecnica LL.PP. Manutentiva

(*Eustorgio geom. Gennaro*)

PARERE tecnico Ufficio contabilità	ATTESTAZIONE copertura spesa	
FAVOREVOLE	Interv. - Cap.	
	Previsione Attuale di bilancio	0
	Disponibilità odierna	0
	Presente impegno	0
	Residuo	0

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

2) Di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ex articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267\2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Mele Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Daniela Tallarico

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi dal 12ottobre 2011 al 27 ottobre 2011 come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

[] E' stata comunicata, con lettera n° 5101 del 12ottobre 2011 ai signori capigruppo consiliare, così come prescritto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Che la presente deliberazione è esecutiva:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.lgs n° 267\2000);

[] perché decorsi 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di legittimità o competenza (articolo 134, comma 3, D.lgs n° 267\2000);

Dalla Residenza Municipale, li 12ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Daniela Tallarico

AVVERTENZA

“Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n° 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Signor Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.”

Dalla Residenza Municipale, li 12ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Daniela Tallarico

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li 12ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Daniela Tallarico